Formazione continua per detentori di autorizzazione

Quando è considerata sufficiente? | Le persone menzionate in un'autorizzazione d'installazione generale o limitata devono ora formarsi di continuo. La formazione continua deve garantire che l'esecuzione dei lavori d'installazione corrisponde allo stato della tecnica più recente.

PETER REY, DANIEL OTTI

Oltre ai requisiti finora validi per il rilascio di un'autorizzazione generale d'installazione, l'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), in parte riveduta ed entrata in vigore il 1° gennaio 2018, pone come nuovo requisito una formazione continua regolare delle persone menzionate nell'autorizzazione. Il livello di formazione delle persone interessate deve corrispondere allo stato della tecnica più recente e la loro formazione continua deve essere garantita (cfr. art. 7 lett. b e art. 9 cpv. 1 lett. b OIBT).

L'obbligo di formazione continua vige come novità anche per le persone menzionate in un'autorizzazione d'installazione limitata (autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa, autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali, autorizzazione di raccordo; cfr. art. 13 cpv. 4 lett. a e b, art. 14 cpv. 3 e art. 15 cpv. 3 OIBT). Le ultime due disposizioni menzionate si applicano per analogia anche a persone che effettuano lavori di manutenzione e riparazione, ma che non sono menzionate nell'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali o nell'autorizzazione di raccordo. Anche il loro livello di formazione deve corrispondere allo stato della tecnica più recente e deve essere garantita la formazione continua.

Le persone menzionate in un'autorizzazione di controllo devono già seguire una formazione continua dal 1° gennaio 2002 (cfr. art. 27 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b OIBT).

L'obiettivo della formazione continua è di garantire che l'esecuzione dei lavori d'installazione e il relativo controllo corrispondano allo stato della tecnica più attuale.

Organizzazione

L'OIBT non riporta disposizioni relative all'organizzazione e all'applicazione della formazione continua, né in merito ai contenuti della stessa. Sta ai singoli istituti di formazione, associazioni professionali ecc. offrire i relativi corsi di formazione. Le imprese d'installazione o di controllo possono anche occuparsi personalmente di tale compito, offrendo al personale tecnico corsi aziendali interni. È sottointeso che le persone incaricate di trasmettere le conoscenze didattiche devono disporre delle competenze specifiche necessarie.

Estensione temporale

Secondo la prassi attuale dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI in relazione alle autorizzazioni di controllo, la formazione continua di persone menzionate in un'autorizzazione d'installazione generale o limitata è garantita se le persone interessate seguono in media almeno un corso di formazione di una giornata all'anno nel settore.

Le persone che eseguono lavori di manutenzione e riparazione in accordo all'art. 14 cpv. 4 o all'art. 15 cpv. 4 OIBT devono in media seguire un corso di formazione di mezza giornata all'anno nel settore.

Contenuti

Vista la varietà dei possibili contenuti dei corsi e del continuo sviluppo della tecnica, non è possibile, né sensato, definire quando una formazione continua sia sufficiente ai sensi dell'OIBT. In linea generale la formazione continua deve garantire che l'esecuzione e il controllo dei lavori d'installazione corrisponda allo stato della tecnica più recente. Ne deriva l'applicazione delle seguenti condizioni:

la formazione continua di persone del mestiere in accordo all'art. 8 OIBT, di persone autorizzate ad eseguire il controllo con compiti di sorveglianza in accordo all'art. 10 cpv. 2 OIBT e di persone autorizzate ad eseguire i controlli in accordo all'art. 27 OIBT deve essere correlata alle attività tecniche delle suddette persone (esecuzione, modifica, riparazione o controllo di impianti elettrici a bassa tensione). Inoltre i corsi di formazione per tali persone devono almeno corrispondere al livello di competenza di una persona autorizzata ad eseguire i controlli. Ad esempio, un corso di tecnica di misura offerto ad installatori elettricisti AFC non soddisfa tale requisito.

I corsi di formazione offerti da produttori o fornitori di prodotti e impianti elettrici (ad es. cavi, impianti di illuminazione ecc.) sono considerati segnata-

Contatto

Sede centrale
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

mente come formazione continua sufficiente, se tali prodotti e impianti sono parte dell'impianto elettrico a bassa tensione e se per la loro installazione si deve tenere conto delle regole della tecnica riconosciute per tali tipi di installazioni. Non sono considerati come formazione continua sufficiente i corsi incentrati su apparecchiature assiemate di protezione e di manovra a bassa tensione, poiché questi casi in primo piano è la messa in pratica e l'applicazione della relativa norma (EN 61439) e il rapporto con le regole riconosciute della tecnica cade in secondo piano.

La partecipazione ad un convegno specialistico va considerata come formazione continua sufficiente, se i temi trattati hanno una correlazione pratica con l'esecuzione, la modifica, la riparazione o il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Qualora tale correlazione sussista solo parzialmente, la formazione continua viene ritenuta come sufficiente solo in parte (ad es. mezza giornata invece di una giornata intera).

I corsi di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro sono considerati come formazione continua sufficiente se correlati all'attività pratica della persona del mestiere o della persona autorizzata al controllo nel settore degli impianti elettrici a bassa tensione.

L'attività di perito o di perito d'esame di tirocinio, professionale o di maestria per le professioni del settore delle installazioni elettriche, la visita a fiere specializzate (ad es. Ineltec) o l'autoapprendimento in Internet o con altri media non rappresentano una formazione continua sufficiente.

Diverso è il caso in cui le persone che esaminano in veste di perito o perito d'esame professionale o di maestria nel setore delle installazioni elettriche, effettuano gli esami nei settori tecnici su incarico della Commissione d'esame oppure si occupano della formazione continua in corsi organizzati da quest'ultima. Rientrano in tale ambito seminari obbligatori per la preparazione all'esame, che hanno come oggetto sia una relazione pratica con le attività tecniche dei periti d'esame (al di la dell'attività di esperto), sia lo stato della tecnica. Tale formazione continua viene considerata sufficiente.

La formazione continua per le persone menzionate in un'autorizzazione d'installazione limitata e per le persone che eseguono lavori di manutenzione e riparazione in accordo all'art. 14 cpv. 4 e all'art. 15 cpv. 4 OIBT deve risultare almeno pari al livello di competenza di tali persone. Le ulteriori disposizioni per le persone del mestiere e per le persone autorizzate ad eseguire i controlli si applicano per analogia. In generale, inoltre, vale il fatto che la valutazione della sufficienza di una formazione continua va sempre considerata un caso singolo, con riferimento ad una determinata persona.

Verifica

La richiesta all'ESTI per un'autorizzazione d'installazione generale o limitata, nuova o da modificare, o per un'autorizzazione di controllo deve riportare la comprova della formazione continua seguita dalla persona menzionata nell'autorizzazione negli ultimi tre anni. La dimostrazione richiede documenti giustificativi idonei (ad es. copie delle conferme di partecipazione ai corsi), che riportano a grandi linee i contenuti della formazione continua (elenco dei temi trattati). Se la formazione continua risulta insufficiente, la richiesta di rilascio o modifica dell'autorizzazione verrà respinta. In caso di dubbi relativi alla sufficienza della formazione continua, l'ESTI invita la persona interessata per un colloquio specialistico.

Come novità l'ESTI controlla ora periodicamente risp. sistematicamente anche i titolari di un'autorizzazione generale d'installazione. Nell'ambito di tali controlli viene verificata anche la formazione continua delle persone menzionate nell'autorizzazione (cfr. la pubblicazione dell'ESTI, «Controllo dei titolari di un'autorizzazione generale d'installazione», pubblicata sul sito www.esti.admin.ch). Tale procedura è normale prassi da anni per i titolari di un'autorizzazione di controllo.

I titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata sono controllati annualmente (autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa) o risp. ogni cinque anni (autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali e autorizzazione di raccordo) da un servizio d'ispezione accreditato (cfr. cifra 1.1.6 e cifra 1.3.5 Allegato OIBT). In tale occasione viene controllata anche la formazione continua delle persone menzionate nell'autorizzazione limitata. Sono fatti salvi controlli a campione da parte dell'ESTI.

Anche la formazione continua di persone che eseguono lavori di manutenzione e riparazione come da art. 14 cpv. 4 e art. 15 cpv. 4 OIBT viene controllata dall'ESTI (cfr. la pubblicazione «Lavori di manutenzione e di riparazione su determinati impianti – Condizioni e vigilanza», pubblicata sul sito www.esti.admin.ch).

Conclusioni

Una formazione continua regolare rappresenta un importante contributo all'esecuzione, modifica, riparazione e controllo sicuro di installazioni elettriche. L'autorità legislativa ha dato rilievo a tale legittimazione, riconoscendo formalmente l'obbligo legale alla formazione continua anche per le persone menzionate in un'autorizzazione d'installazione generale o limitata.

Autori
Peter Rey, giurista del Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI